



Aldini Valeriani
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
40129 Bologna
Via Bassanelli, 9/11 - Tel. 051 4156211

Codice Ministeriale: bois01900x
Codice Fiscale 02871181208
Codice univoco ufficio: UFLG18
e-mail: bois01900x@istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
www.avbo.edu.it



Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Alla Direttrice dei SS.GG.AA.
All'Albo on line e al sito web d'Istituto
Alle famiglie degli studenti

Oggetto: Direttiva vigilanza studenti (responsabilità e obblighi personale docente e a.t.a.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2047 e 2048 Codice civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente;
VISTO il Regolamento Vigilanza studenti di Istituto, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 06.10.2026;
CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente scolastico (art. 25 Dlgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA la seguente
DIRETTIVA per l'a.s. 2026/27
SULLA VIGILANZA SCOLASTICA E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE
di seguito riportate:

- 1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.
- 2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio.
- 3) Vigilanza dei collaboratori scolastici.
- 4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
- 5) Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.
- 6) Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori.
- 7) Vigilanza durante l'uscita temporanea degli alunni dalla classe.
- 8) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".
- 9) Vigilanza durante le visite guidate/viaggi di istruzione e attività assimilate (stage, formazione scuola lavoro all'estero).
- 10) Entrate posticipate e uscite anticipate
- 11) Uso delle attrezzature.
- 12) Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni.
- 13) Disposizioni finali.

Firmato digitalmente da Santucci Pasquale



Aldini Valeriani
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
40129 Bologna
Via Bassanelli, 9/11 - Tel. 051 4156211

Codice Ministeriale: bois01900x
Codice Fiscale 02871181208
Codice univoco ufficio: UFLG18
e-mail: bois01900x@istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
www.avbo.edu.it



PREMESSA

In via generale, si rammenta che fra i doveri dei docenti vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati. Tale obbligo grava però, se pure nei limiti fissati dal CCNL 2006-2009 e successive integrazioni contrattuali, anche sul personale A.T.A. Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (ex art. 25 D. Lgs. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o, su delega, ad adulto responsabile. **La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dello studente.** In caso di incidente, infatti, non sarà sufficiente per l'insegnante l'aver osservato le norme regolamentari, se risulteranno invece violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo di ogni singolo allievo. La responsabilità per la cosiddetta "*culpa in vigilando*" deriva, infatti, dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'**art. 2047 C.C.**, "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'**art. 2048 C.C.** che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

In ogni caso **la custodia, il controllo e la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola**, come sentenziato dalla Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994 n. 1623), che ha precisato che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Tutto il Personale della Scuola è tenuto, pertanto, a seguire scrupolosamente la seguente Direttiva:

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 44, comma 7, CCNL Personale comparto Istruzione e ricerca 2019-21 che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per importanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dagli alunni deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli stessi sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e successive integrazioni contrattuali).

Grande attenzione si dovrà porre alla prevenzione degli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche a tutti quei particolari che possono sembrare di secondaria importanza. Ogni operatore (docente o collaboratore scolastico) dovrà segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

2) VIGILANZA ALL'INGRESSO E ALL'USCITA DALL'EDIFICIO



Aldini Valeriani
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
40129 Bologna
Via Bassanelli, 9/11 - Tel. 051 4156211

Codice Ministeriale: bois01900x
Codice Fiscale 02871181208
Codice univoco ufficio: UFLG18
e-mail: bois01900x@istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
www.avbo.edu.it



Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, compatibilmente con le risorse disponibili in organico, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Lì dove presenti, gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio. L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene in relazione al funzionamento previsto per le classi. Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori.

3) VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) . Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, per i collaboratori scolastici mansioni **di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”** degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

4) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Viste le ingenti dimensioni dell'istituto e tenuto conto del percorso di spostamento dei docenti al cambio dell'ora, al fine di assicurare la massima continuità possibile sulla vigilanza degli studenti, senza pregiudicare oltre misura l'effettivo svolgimento dell'attività didattica, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, i quali sono invitati ad effettuare con celerità i cambi di classe al fine di far gravare il meno possibile sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. Gli insegnanti in compresenza avranno cura di coordinare con il collega il proprio spostamento, per evitare di lasciare la classe contemporaneamente. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico deve provvedere alla vigilanza degli studenti sino al momento della normalizzazione della situazione. I docenti che entreranno in servizio a partire dalla seconda ora o che avranno avuto un'ora libera saranno tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Alla luce di tali indicazioni, la classe non dovrà mai rimanere incustodita e a nessun studente dovrà essere consentito di allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o



Aldini Valeriani
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
40129 Bologna
Via Bassanelli, 9/11 - Tel. 051 4156211

Codice Ministeriale: bois01900x
Codice Fiscale 02871181208
Codice univoco ufficio: UFLG18
e-mail: bois01900x@istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
www.avbo.edu.it



comunque non consoni all'istituzione scolastica. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità per garantire il diritto allo studio) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni delle altre classi sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

5) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Gli intervalli di ricreazione saranno vigilati dal/dai docente/i in orario e sotto la sua/loro esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. A tale scopo, i docenti sosterranno per la durata della ricreazione sulla porta della propria aula di servizio vigilando:

- sui propri studenti presenti nell'aula;
- sugli studenti presenti nel corridoio;
- sull'accesso e la permanenza di studenti di altre classi, nella propria classe di servizio;
- sull'accesso ordinato ai servizi igienici (coadiuvati dai collaboratori scolastici);

I docenti in compresenza nelle classi, lì dove non impegnati nella vigilanza nelle aree comuni, dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità.

Per le pertinenze esterne, oltre ai collaboratori scolastici la vigilanza sarà garantita a turnazione da docenti individuati dal Dirigente scolastico. In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Nel caso di cambio di ora coincidente con l'intervallo, vigila il docente dell'ora precedente.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: **la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti**, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

È dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto. Il cancello sarà sorvegliato dal personale non docente.

Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule tempestivamente. Gli studenti che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile a un collaboratore scolastico.

7) VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

I collaboratori scolastici, situati nei corridoi di pertinenza, vigileranno sulle permanenze nei servizi intervenendo in caso di comportamenti non corretti.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli studenti dalla classe per motivi



Aldini Valeriani
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
40129 Bologna
Via Bassanelli, 9/11 - Tel. 051 4156211

Codice Ministeriale: bois01900x
Codice Fiscale 02871181208
Codice univoco ufficio: UFLG18
e-mail: bois01900x@istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
www.avbo.edu.it



disciplinari. Si invitano altresì i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario in tempo utile e mai a ridosso dell'inizio delle lezioni.

8) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITÀ ASSIMILATE (STAGE, FORMAZIONE SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO)

La vigilanza sugli alunni/e durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di studenti con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore aggiuntivo. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni (che dovrà essere sottoscritta con un'assunzione di responsabilità totale), garantendo inoltre interventi di primo soccorso e di tutte le mansioni poste in essere dalle norme vigenti in materia, anche in considerazione della imprevedibilità delle azioni degli alunni.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; gli stessi accompagnatori dovranno altresì relazionare, per iscritto, sull'andamento dell'intero percorso didattico, specificando gli obiettivi conseguiti e le strategie didattiche adottate. È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Si sottolinea che, durante le visite guidate e i viaggi di istruzione, la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. Nelle altre attività assimilate (stage e Formazione Scuola lavoro all'estero) la vigilanza sarà comunque continua: solo nei casi di svolgimento di attività e permanenza presso le strutture di accoglienza, la vigilanza dei docenti sarà indiretta. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni nel corso dell'intero viaggio o uscita non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento dell'effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose; tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; in caso estremo, il rientro anticipato.

10) ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (non oltre n. 9 ritardi) il docente è tenuto ad informare il Coordinatore di classe. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

In caso di studenti minorenni, il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando lo studente al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare sul registro elettronico l'uscita anticipata.



Aldini Valeriani
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
40129 Bologna
Via Bassanelli, 9/11 - Tel. 051 4156211

Codice Ministeriale: bois01900x
Codice Fiscale 02871181208
Codice univoco ufficio: UFLG18
e-mail: bois01900x@istruzione.it
bois01900x@pec.istruzione.it
www.avbo.edu.it



11) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni che gli sono affidati sia in aula che nei laboratori. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.lgs. 81/08, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- Informare gli studenti su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare che gli studenti indossino i DPI obbligatori/previsti (camice, guanti, occhiali, ecc.);
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni segnalando eventuali danni /rotture ai collaboratori del Dirigente scolastico;
- controllare che gli studenti usino gli strumenti tecnologici in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola;

12) NORME DI COMPORTAMENTO DI ALUNNI, FAMIGLIE E UTENTI ESTERNI

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola. I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati. I genitori possono incontrare i docenti e il Dirigente Scolastico previo appuntamento. I docenti non possono sostare nei corridoi per parlare con i genitori o altri utenti durante l'orario delle lezioni in quanto questo costituirebbe un disturbo al normale svolgimento dell'attività didattica delle diverse classi.

13) DISPOSIZIONI FINALI

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da realizzare.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si rimanda al Regolamento di Vigilanza degli studenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
prof. Pasquale Santucci
f.to digitalmente ai sensi del
D.lgs 85/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da Santucci Pasquale